

## Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare COMITATO PER LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
Uffici di diretta collaborazione del Ministro

Prot. 0011281/GAB del 23/05/2016

Deliberazione n. 1\$\frac{1}{2}\text{2016}

NELLA riunione del 18.4.2016, in presenza del cons. Massimiliano Atelli, Presidente, dell'ing. Giorgio Boldini, Componente, del dr. Bruno Cignini, Componente, del Prof. Carlo Blasi, componente, del dr. Vittorio Emiliani, della dr.ssa Anna Maria Maggiore, Componente, della dr.ssa Angela Farina, per delega del dr. Cesare Patrone, Componente, della dr.ssa Sabrina Diamanti, per delega del dr. Andrea Sisti, Componente;

VISTA la legge 14.1.2013, n. 10;

VISTA la legge 21.3.1926, n. 559;

VISTI gli artt. 2, comma 1, del dl 22.12.2008, n. 200, e 1, comma 2, dlgs. 1.12.2009, n. 179;

VISTA la legge 7.3.2001, n. 78, e in particolare l'art. art. 1, comma 2, lett. c) e comma 6;

VISTO l'art. 11, comma 1, lett. i) del d.lgs. 22.1.2004, n. 42, e s.m.;

VISTO il DM 23.10.2014, recante disposizioni in materia di Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento;

RELATORE il dr. Vittorio Emiliani;

il Comitato

delibera quanto segue.

1.La legge n. 559 del 1926 ha stabilito che "I Viali e i Parchi della Rimembranza, dedicati, nei diversi comuni del Regno, ai caduti nella guerra 1915-1918 e alle vittime fasciste, sono pubblici monumenti". Questa legge è ancor oggi pienamente vigente, anche sulla scorta di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 2, comma 1, del d.l. 22.12.2008, n. 200, e 1, comma 2, d.lgs. 1.12.2009, n. 179.

I viali e parchi della rimembranza sono costituiti, essenzialmente, da viali alberati o giardini, nei quali ad ogni pianta corrisponde, con apposita targa, il nome di un caduto della Grande Guerra. Furono istituiti un po' ovunque nel primo dopoguerra per effetto di alcune circolari ministeriali affinché non si disperdesse la memoria del conflitto, con l'alto sacrificio di vite umane che esso costò, e sono per lo più di titolarità comunale.

Più in particolare, il 27 dicembre 1922 il Ministero della Pubblica Istruzione inviò a tutti i regi Provveditori agli Studi una lettera circolare con la quale veniva richiesto: "[...] che le scolaresche d'Italia si facciano iniziatrici di una idea nobilissima e pietosa: quella di creare in ogni città, in ogni paese, in ogni borgata, la Strada o il Parco della Rimembranza. Per ogni caduto nella grande guerra, dovrà essere piantato un albero; gli alberi varieranno a seconda della regione, del clima, dell'altitudine [...]".

Il giorno successivo, lo stesso Ministero fece pubblicare sul Bollettino Ufficiale n. 52 del 28.12.1922 la circolare n. 73, nella quale vennero illustrate le "norme per la costituzione dei Viali e Parchi della Rimembranza": "[...] tre regoli di legno dei tre colori della bandiera nazionale [...] descrivano un tronco di piramide triangolare e siano tenuti fissi da sei traversine sottili di ferro [...] uno dei regoli e precisamente quello colorato in bianco, alquanto più lungo degli altri due, dovrà portare a 10 cm dall'estremità superiore una targhetta in ferro smaltato", riportante grado, generalità ed evento bellico nel quale ebbe luogo il decesso di ciascun caduto.

Ci fu, all'epoca, una grande adesione al Progetto da parte delle Scuole Elementari, che, in appena un anno, realizzarono in oltre mille Comuni il proprio *Parco*, che divenne uno "spazio sacro", destinato ad ospitare le cerimonie in ricordo dei caduti della *Grande Guerra*. In concreto, dopo aver accertato il numero dei cittadini del proprio Comune morti nella Grande Guerra e aver così stabilito il numero degli alberi da piantare (uno per ogni Caduto, appunto), la Giunta Comunale sceglieva il luogo dove realizzare il Viale o il Parco della Rimembranza in cui operare la piantumazione degli alberi, ceduti gratuitamente dal Ministero dell'Agricoltura.

In coerenza con l'idea di "unificazione nazionale", fu anche stabilito che si dovessero piantare al Nord piante tipiche del Sud e viceversa, ma il progetto restò in larga parte irrealizzato per la carenza di essenze arboree e per i costi del trasporto.

In ogni caso, come chiarito anche dal parere (prot. n. 14365) dell'1.8.2008 dell'Ufficio legislativo del Ministero per i beni e le attività culturali, i viali e parchi della rimembranza disciplinati dall'articolo unico della legge 21.3.1926 n. 559 "sono .... cose pubbliche, formate da due elementi materiali: essenze arboree e targhe commemorative".

2.Successivamente, l'art. 1, comma 2, lett. c) e comma 6, della legge 7.3.2001, n. 78, intitolata *Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale*, e anch'essa tuttora vigente, ha stabilito che:

- "la Repubblica riconosce il valore storico e culturale delle vestigia della Prima guerra mondiale";
- "lo Stato e le regioni, nell'àmbito delle rispettive competenze, promuovono la ricognizione, la catalogazione, la manutenzione, il restauro, la gestione e la valorizzazione delle vestigia relative a entrambe le parti del conflitto e in particolare di: (...) cippi, monumenti, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni e tabernacoli";
- "alle cose di cui al comma 2, lettera c), si applica l'articolo 51 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di seguito denominato «testo unico».



## Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare COMITATO PER LO SVILUPPO DEL VERDE PUBBLICO

3.Indi, l'art. 7, comma 1, della legge 14.1.2013, n. 10, ha introdotto una definizione legale di albero monumentale a valenza generale, identificando l'ambito delle essenze cui si applicano le disposizioni contenute nell'art. 7 medesimo e nei relativi provvedimenti attuativi, ad iniziare naturalmente dal DM 23.10.2014, intitolato *Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento*.

L'art. 7, comma 1, dispone infatti che: << Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica, per «albero monumentale» si intendono:

a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosita' e longevita', per eta' o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarita' botanica e peculiarita' della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali; b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani; c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.>>.

Questa definizione legale ha, come detto, valenza generale, ad avviso di questo Comitato (si v. anche la delibera n. 7/2015, reperibile nell'area dedicata del sito del Ministero: http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/comitato%20verde%20pubbl ico/deliberazione\_7\_2015.pdf), perché essa assume rilevanza, come espressamente stabilito dalla norma da ultimo indicata, non solo "agli effetti della presente legge" ma anche "di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica".

4.Tutto ciò premesso, ritiene questo Comitato che, essendo la citata legge del 1926 tuttora pienamente vigente, resta ferma la qualificazione legale di "monumenti pubblici" da essa espressamente attribuita ai viali e ai parchi della rimembranza, compresi gli alberi che vi sono siti.

Da ciò discende l'applicabilità a detti alberi - in quanto monumenti pubblici, *ipso iure* – del regime giuridico (anzitutto, sul piano sanzionatorio) proprio, appunto, dei "monumenti pubblici". Ad iniziare, naturalmente, dall'applicazione dell'art. 733 cp (norma, questa, che secondo Cass., sent. n. 42893/2008, considera fra i possibili soggetti attivi del reato di danneggiamento anche chi riveste la carica pubblica di sindaco nel caso in cui i beni danneggiati costituiscano «monumento»).

Dunque, laddove il toponimo attuale faccia univoco e/o espresso riferimento alla rimembranza, per gli alberi dei relativi viali e parchi la disciplina applicabile è e resta quella, statale, dei monumenti pubblici, e questi alberi vanno considerati a tutti gli effetti "alberi-monumento".

Anche in considerazione del più pregnante regime di tutela garantito dal combinato disposto degli artt. 1 della legge n. 559 del 1926 e 733 cp, la prima disposizione è da considerarsi speciale rispetto a quella di cui all'art. 7, comma 1, della legge 14.1.2013, n. 10, la quale, come già precisato, ha introdotto una definizione legale di albero monumentale a valenza generale. Conferma si può trarre, del resto, anche dall'incipit del comma 4 dell'art. 7 da ultimo citato.

Da tutto ciò consegue che gli alberi siti nei viali e parchi della rimembranza non sono e non possono dirsi, dunque, semplicemente "monumentali", agli effetti del ridetto art. 7.

5. Atteso che nel più sta il meno, quanto sin qui detto non esclude né la possibilità né la utilità (da rinvenirsi essenzialmente sul piano ricognitivo e del censimento) dell'inclusione degli alberi-monumento siti nei viali e parchi della rimembranza negli elenchi degli alberi monumentali di cui all'art. 7 della legge 14.1.2013, n. 10.

Tuttavia, avuto riguardo alla complessiva procedura prevista dal DM 23.10.2014, ritiene questo Comitato, che per gli alberi siti nei viali e parchi della rimembranza l'iscrizione nell'elenco ad opera della Regione debba aver luogo d'ufficio, dietro semplice segnalazione – da ritenersi atto ad adozione obbligata - del Comune in cui è situato ciascun viale o parco della rimembranza.

In deroga, cioè, a quanto previsto dall'art. 7 di detto DM, nel particolare caso degli alberi siti nei viali e parchi della rimembranza né la segnalazione da parte dei comuni né l'attribuzione del carattere di monumentalità sono atti discrezionali bensì atti meramente ricognitivi di una caratterizzazione attribuita direttamente dalla legge. *A fortiori*, il criterio (di attribuzione del carattere della monumentalità) del "pregio storico-culturale-religioso" di cui all'art. 5, comma 1, lett. g), non necessita per siffatti alberi di una verifica e di una valutazione d'intesa con la Soprintendenza territorialmente competente del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

In sostanza, dato che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. c) e comma 6, della legge 7.3.2001, n. 78 "la Repubblica riconosce il valore storico e culturale delle vestigia della Prima guerra mondiale", fra le quali rientrano anche i "monumenti", e che in base alla citata legge del 1926 sono "monumenti pubblici" i viali e i parchi della rimembranza, gli alberi di cui tali viali e parchi constano sono, ex art. 7, comma 1, della legge 14.1.2013, n. 10, da considerare per legge, direttamente, (anche) "monumentali".



IL PRESIDENTE